

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto del servizio di movimentazione interna, raccolta, prelievo e trasporto rifiuti, prodotti presso gli impianti di depurazione gestiti dall'Acquedotto Pugliese S.p.a e ricadenti nell'Area Territoriale di Taranto - Brindisi, compresa l'attività di riutilizzo agronomico sui terreni dei fanghi ed esecuzione di attività accessorie, secondo lo schema giuridico dell'Accordo quadro ex art. 3 comma 13, e 222 del D. Lgs. n. 163/06 concluso con un unico operatore economico.

Con riferimento all'appalto in oggetto sono stati richiesti i seguenti chiarimenti:

Quesito n. 1

1) PRIMA DI INDIVIDUARE I TERRENI PER LO SPANDIMENTO DEI FANGHI COME CI SI COMPORTA CON I QUANTITATIVI DI FANGHI DA DESTINARE A SPANDIMENTO?

2) SE E' PREVISTA LA POSSIBILITA' DI RICERCARE TERRENI AGRICOLI FUORI DALLA REGIONE PUGLIA DA AUTORIZZARE, IL COSTO DEL TRASPORTO VERRA' ADEGUATO PER LE RELATIVE DISTANZE? CI SONO DEI LIMITI DI DISTANZE?

Risposta quesito 1

1. *Il Capitolato prevede che sia onere dell'Appaltatore acquisire l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura e l'individuazione dei terreni agricoli. Ciò potrà avvenire anche nel periodo temporale intercorrente tra l'aggiudicazione definitiva e l'avvio all'esecuzione del contratto.*

Nel caso che per motivi non dipendenti dal concorrente affidatario ciò non avvenga, AQP indicherà, per il tempo strettamente necessario, i centri di smaltimento, stoccaggio, recupero in cui potranno essere trasportati e conferiti i fanghi, con l'avvertenza che data la carenza di strutture regionali adeguate alla ricezione degli stessi (cfr. Art. 1 del Capitolato Speciale), la raccolta ed il trasporto dei medesimi, in strutture fuori Regione, potrà essere affidata a terze imprese e ciò senza che il concorrente affidatario possa sollevare eccezioni o riserva alcuna.

2. *Non è prevista la possibilità di individuare terreni agricoli fuori dalla Regione Puglia. La riutilizzazione agronomica deve avvenire, oltre che nel rispetto della normativa nazionale (D. Lgs. 99/92), anche di quella regionale pugliese (L. R. 29/1995) che naturalmente disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Provincie (rilascio autorizzazione, inizio utilizzazione, ecc.) nel territorio di competenza. Il costo relativo alle attività di raccolta, prelievo e trasporto su suolo agricolo, è unicamente quello riportato con il cod. E.1 all'Art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto.*

Quesito n. 2

I terreni da individuare per lo spandimento dei fanghi devono essere individuati necessariamente in Regione Puglia o anche in altre Regioni?

Risposta Quesito n. 2

Si i terreni devono essere individuati nell'ambito della Regione Puglia.

Infatti all'art.1 del CSA viene esplicitato che :

- *la riutilizzazione agronomica deve avvenire, oltre che nel rispetto della normativa nazionale (D. Lgs. 99/92), anche di quella regionale pugliese (L. R. 29/1995) che naturalmente disciplina*

l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Province (rilascio autorizzazione, inizio utilizzazione, ecc.) nel territorio di competenza.